

CITTÀ DI ARZANO
Provincia di Napoli
Area Polizia Locale
Settore Sviluppo Economico e Ambiente
Sportello Unico per le Attività Produttive

Proposta di deliberazione n. 258 del 18/12/2014

Oggetto: Aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo alla L.R. n. 1/2014

PREMESSO:

- Che, con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 10.01.2001, questo Comune si è dotato dello "Strumento d'intervento per l'apparato distributivo" (SIAD) ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale della Campania n. 1/2000;
- Che tale strumento di pianificazione ha ricevuto il visto di conformità regionale con delibera della Giunta Regionale n. 7157 del 27.12.2001, divenuto esecutivo in forza della pubblicazione sul BURC n. 11 del 18.02.2002;
- Che con la successiva deliberazione n. 34 del 26.07.2005, il Consiglio Comunale ha approvato la "Modifica Strumento di pianificazione per l'apparato distributivo relativamente al mercato comunale coperto di Via Napoli";
- Che la Commissione Straordinaria, subentrata nell'amministrazione dell'Ente, con l'atto n. 42 del 19.06.2008 ha approvato la modifica dello strumento di intervento per l'apparato distributivo precisando che detto strumento sostituiva a tutti gli effetti il SIAD approvato con atto di consiglio comunale n. 8/2001;
- Che con nota n. 12725 del 30.06.2008, acquisita al protocollo regionale al n. 0569387 del 02.07.2008, successivamente integrata con nota n. 18493 del 08.10.2008 acquisita al n. 0879948 del 23.10.2008, sono stati inviati al Settore Regolazione dei Mercati della Giunta Regionale gli atti tecnici ed amministrativi per l'approvazione della modifica di cui innanzi;
- Che con il successivo atto n. 85 del 30.09.2008, Adeguamento SIAD: Presa d'atto rilievi Regione Campania/Provvedimenti, giusta nota prot. n. 2008.0698439, la Commissione Straordinaria ha deliberato di prendere atto della citata nota regionale ed ha chiarito che l'atto adottato era un adeguamento del Siad, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 1/2000, ed era stato redatto in conformità dello strumento urbanistico vigente (Piano di Fabbricazione), in adeguamento dello stesso, senza far ricorso a varianti, con la previsione delle medie e grandi strutture di vendita nella zona "I/2" (corrispondente alla zona "D" ex D.M. n. 1444/1968) in quanto area destinata alle attività produttive e di conseguenza compatibile con le attività commerciali;
- Che il SIAD adottato con le delibere della Commissione Straordinaria n. 42 del 19.06.2008 e n. 85 del 30.09.2008 ha ricevuto il visto di conformità regionale con il Decreto n. 363 del 27 novembre 2008 ed è divenuto esecutivo con la pubblicazione del visto di conformità regionale sul BURC n. 2 del 12 gennaio 2009;
- Che, per quanto riguarda la zonizzazione commerciale relativa agli insediamenti delle strutture di vendita, le Norme Tecniche d'Attuazione del SIAD hanno individuato le aree di compatibilità per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture, nonché la perimetrazione del centro storico:
 - l'area compatibile con la grande distribuzione è situata nella zona ovest del comune ed identificata con colore viola nella planimetria allegata al SIAD;
 - le aree compatibili con le medie strutture di vendita sono situate nella zona ovest, nella zona sud e nella zona est, ed evidenziate con il colore azzurro nella planimetria allegata al SIAD;
 - una media struttura di vendita è ammessa nell'area dichiarata compatibile con le grandi strutture di vendita ed identificata con il colore viola nella planimetria allegata al SIAD;
 - una media struttura di vendita è ammessa nella struttura di proprietà comunale sita in Via Napoli, già destinata al commercio su aree pubbliche, ed individuata con il colore verde nella planimetria allegata al SIAD;

CONSIDERATO:

- Che sul BURC n. 2 del 10.01.2014 è stata pubblicata la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2014, avente ad oggetto la *“Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”*, successivamente modificata dall’art. 12 della L.R. 25.02.2014, n. 10, pubblicata sul BURC n. 14 del 25/02/2014, nonché dall’art. 1, comma 44, lettere d), e), f), della L.R. 07.08.2014, n. 16, pubblicata sul BURC n. 57 del 07.08.2014.

- Che la legge regionale n. 1/2014, tra l’altro, ha così classificato le strutture commerciali:

- EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall’art. 3, comma 1, lettera v), pari a 250 mq nei comuni con consistenza demografica maggiore di 10.000 abitanti;
- EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l’edilizia;
- MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera z), pari a 2.500 mq nei comuni con consistenza demografica maggiore di 10.000 abitanti;
- ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera z), pari a 2.500 mq nei comuni con consistenza demografica maggiore di 10.000 abitanti;
- G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
- G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;
- G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all’interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
- G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;
- G2CS : centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;
- GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
- MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 80 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3000 metri quadrati nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti;

- Che con i Decreti Dirigenziali n. 55 del 07.02.2014, n. 295 del 06.05.2014 e n. 941 del 17.10.2014 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la modulistica di cui all’articolo 8, comma 3, della L.R. n. 1/2014 e le relative istruzioni per la sua compilazione e trasmissione;

- Che sul BURC n. 39 del 9 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 373 del 03/06/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto l’«*Approvazione della Circolare recante le indicazioni applicative in merito alla legge regionale della Campania 9 gennaio 2014 n.1 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”*»;

- Che sul BURC n. 57 del 07.08.2014 è stata pubblicata la legge regionale n. 16 del 07.08.2014, avente ad oggetto *“Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014”*, che, tra l’altro, ha introdotto nuove norme in materia di urbanistica e commercio. Nello specifico, la legge regionale n. 16/2014, con l’articolo 1, comma 73, lettere a), e), comma 75, lettera a), ha modificato ed integrato la legge regionale n. 19/2009;

- Che sul BURC n. 59 del 18.08.2014 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 673 del 08/08/2014 anch’esso del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania , avente ad oggetto l’«*Approvazione della Circolare recante le indicazioni per*

l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla Legge Regionale n. 1/2014»;

- Che la Circolare n. 673/2014 stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

Premessa n. 2: "Secondo la disciplina comunitaria e statale in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, costituisce principio generale della legge regionale n. 1/2014 l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali. Nel merito la legge regionale n. 1/2014 stabilisce che:

le norme regionali e i regolamenti comunali che disciplinano l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali devono garantire il principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza;

le disposizioni regionali e comunali limitative dell'accesso e dell'esercizio delle attività commerciali sono divenute inefficaci con l'entrata in vigore della L.R. n. 1/2014;

le norme regionali ed i regolamenti comunali non incompatibili con le disposizioni ed i principi della Legge Regionale permangono in vigore, nei limiti di rispondenza con la citata legge regionale;

le disposizioni regionali e comunali che introducono limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali devono essere comunque interpretate in via restrittiva";

Premessa n. 3: "L'adozione del SIAD e, se vigente, il suo adeguamento alle previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale, costituisce un obbligo per tutti i comuni della regione Campania, come stabilito all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, in quanto rappresenta uno strumento essenziale per il corretto rapporto tra la P.A. ed i cittadini e per predisporre le condizioni regolamentari per la qualificazione e lo sviluppo del sistema produttivo della rete commerciale e dei suoi occupati.

La medesima normativa all'art. 60 prevede che in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta regionale, senza necessità di espressa diffida, assolvendo la presente Circolare alla debita funzione monitoria, nomina un Commissario ad acta, individuato tra il proprio personale dirigenziale, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, che sostituisce gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti";

Premessa n. 4: "Ai sensi della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, scaturisce quanto di seguito specificato.

a)Attività commerciali nelle zone produttive

Gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale e fermo restando le scelte di localizzazione delle attività commerciali da parte dei Comuni con lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo.

Tale disposizione è recepita dai Comuni nei SIAD, ma trova diretta applicazione anche nei Comuni che non siano muniti di SIAD, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento dei SIAD vigenti e nei Comuni che non provvedano nei termini di legge ai predetti adempimenti.

b)Attività commerciali nelle zone produttive ricadenti in aree ASI

In merito all'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive di beni e/o servizi che sono comprese nelle aree di sviluppo industriale (ASI), si possono verificare le seguenti ed alternative condizioni:

- ✓ nel caso in cui la zona produttiva sia destinata dal SIAD ad attività commerciali ed il commercio al dettaglio sia consentito dal piano dell'ASI, pur senza la determinazione della tipologia, la realizzazione degli esercizi commerciali è ammessa nei limiti delle norme del SIAD;*
- ✓ nel caso in cui la zona produttiva sia destinata dal SIAD ad attività commerciali, ma il commercio al dettaglio non sia né previsto terminologicamente né espressamente escluso dal piano dell'ASI, l'apertura degli esercizi commerciali è ammessa nei limiti delle norme del SIAD;*
- ✓ nel caso in cui la zona produttiva sia destinata dal SIAD ad attività commerciali, ma il commercio al dettaglio sia espressamente escluso dal piano dell'ASI, la realizzazione degli esercizi commerciali non è ammessa, se non previa la relativa variante urbanistica;*

c)Attività commerciali in assenza del SIAD

Per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della L.R. n. 1/2014, nei Comuni dove non è vigente il SIAD, l'apertura delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per le merci ingombranti e dei mercati su area privata, è ammessa se gli esercizi commerciali sono ricadenti nelle zone territoriali destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nel rispetto della L.R. n. 1/2014.

d)Esercizi di vicinato

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 1/2014, l'apertura degli esercizi di vicinato è ammessa in tutte le zone territoriali omogenee, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale.

e)Medie strutture di vendita

Ai sensi degli artt. 10 e 17 della L.R. n. 1/2014, l'apertura delle medie strutture di vendita è ammessa nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale.

Le domande di apertura sono accolte se non è comunicato, entro il termine di 60 giorni, il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a 75 giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.

f)Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

Ai sensi degli articoli n. 10 e n. 16 della legge regionale n. 1/2014, l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è ammessa con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita.

g)Mercati su aree private

A norma dell'art. 2 della L.R. n. 1/2014, la realizzazione dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale.

h)Modalità di svolgimento delle attività commerciali

Come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 1/2014, l'attività commerciale è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

La vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto dei regolamenti nn. 852/2004/CE e 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, che stabiliscono le norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

i)SUAP

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 1/2014 e del D.P.R. n. 160/2010, l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Le procedure amministrative del SUAP in merito agli adempimenti per le strutture distributive sono effettuate in forma telematica, con comunicazione via PEC.

j)Restrizioni vietate

- ✓ *A norma dell'art. 10, comma 4, il SIAD non può contenere alcuna delle seguenti restrizioni:*
- ✓ *il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;*
- ✓ *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;*
- ✓ *la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;*
- ✓ *il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
- ✓ *la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;*
- ✓ *la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;*
- ✓ *l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;*
- ✓ *l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;*

k)Orari di vendita

La scelta degli orari di vendita è liberamente determinata dall'esercente e le modalità di esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono rimesse alle disposizioni della L.R. n. 1/2014 (art. 24) e della Circolare di applicazione (art. 20).

l)Autorizzazioni per il commercio su posteggi

Ai sensi degli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014, le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a mezzo di posteggi sono rilasciate per una durata, fissata con il relativo bando comunale, non inferiore a nove anni e non superiore a dodici anni, mentre le proroghe delle vigenti autorizzazioni sono disciplinate secondo l'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche alla luce del D.Lgs. n. 59/2010.

Entro il 30 luglio di ogni anno, i comuni sede di posteggi devono rendere noto al Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale, il numero dei posteggi che si sono liberati, nel corso dell'anno precedente, nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie, l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico.

m) Procedimenti amministrativi

La Circolare di cui al Decreto Direttoriale n. 373/2014, agli articoli da 11 a 19 definisce i procedimenti amministrativi, commerciali, urbanistici ed igienico-sanitari in merito alle singole tipologie delle strutture distributive su aree private (esercizi di vicinato, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e mercati su aree private); all'articolo 3, in merito ai mercati su aree private; agli articoli da 26 a 29, in merito al commercio su aree pubbliche.

n) Atti ormai inefficaci ed atti ancora vigenti

Ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina le disposizioni dei vigenti SIAD sono caratterizzate da una condizione di inefficacia sopravvenuta che impedisce alle stesse di produrre effetti ormai contrastanti con la legge e, trattandosi di atti regolamentari, sono soggette a disapplicazione.

I SIAD già autorizzati alla data dell'entrata in vigore della L.R. 1/2014 sono fatti salvi e sono da considerarsi vigenti nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto.

o) Disapplicazione di atti inefficaci

All'obbligo della disapplicazione di atti divenuti inefficaci sono giuridicamente tenuti tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri dichiarativi del diritto, come gli organi giudiziari, quanto se privi di tale potere, come gli organi amministrativi;

Art. 1 - Aggiornamento del SIAD per atto di ricognizione:

"1. Nel caso in cui non sussistano motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, del vigente strumento di intervento per l'apparato distributivo già approvato a norma dell'art. 13 della previgente L.R. n. 1/2000, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento, i comuni, in alternativa all'iter di aggiornamento in via ordinaria, possono effettuare tale adempimento in via semplificata.

L'aggiornamento del SIAD in forma semplificata è effettuato previa delibera della giunta municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione.

2. L'aggiornamento del SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico dei comuni stabiliti all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 1/2014, alle seguenti condizioni:

- ✓ che la delibera non innovi le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;*
- ✓ che la delibera recepisca le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;*
- ✓ che, per le parti del SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie precedentemente illustrate in premessa;*
- ✓ che il SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;*
- ✓ che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali".*

Art. 2 - L'atto di ricognizione:

"Nella delibera di ricognizione, la Giunta Comunale prende atto, per i motivi precedentemente espressi ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n. 1/2014, dalla Circolare Regionale n. 373/2014 e dai Decreti Dirigenziali n. 55/2014 e n. 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania:

- che sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscano:

- ✓ la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;*
- ✓ il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;*
- ✓ il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;*
- ✓ i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;*

- ✓ *l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;*
 - ✓ *la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;*
 - ✓ *le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;*
- che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del 03/06/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;*
- che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);*
- che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n. 852/2004/CE e n. 853/2004/CE;*
- che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;*
- che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;*
- che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;*
- che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;*
- che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;*
- che l'apertura degli esercizi commerciali nelle zone territoriali destinate ad attività produttive (di beni o servizi) che sono comprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI) è sempre ammessa, anche se la funzione commerciale non è terminologicamente codificata nel piano territoriale urbanistico dell'ASI, con la sola eccezione del caso in cui essa sia espressamente vietata da detto strumento urbanistico;*
- che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 373/2014;*
- che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt. 32 e 46 della L.R. n. 1/2014;*
- che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55 e 295 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania".*

Art. 3 - Pubblicità della delibera di aggiornamento:

"La delibera dell'atto di ricognizione sarà inviata al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale del comune per l'inserimento nello stesso, al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive per la sua attuazione";

ATTESO:

- Che sul BURC n. 77 del 10.11.2014 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, adottato alla luce delle intervenute novelle legislative e per contenere in un unico atto le disposizioni attuative della L.R. n. 1/2014, nonché per fornire in forma unitaria e coordinata sia l'intera messe di provvedimenti emanati dalla Giunta Regionale, sia ulteriori elementi illustrativi della L.R. n. 1/2014, anche rispondendo ai quesiti posti dai Comuni;*
- Che con detto Decreto Dirigenziale è stata emanata la nuova Circolare esplicativa della legge regionale della Campania 9 gennaio 2014 n.1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale", recante*

anche le istruzioni per la redazione dei modelli per le domande e per le SCIA relative alle attività commerciali e le disposizioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla L.R. n. 1/2014, con contestuale abrogazione degli atti n. 373/2014 e n. 673/2014, ma facendone propri e ribadendone i contenuti;

- Che in merito alle disposizioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo alla legge regionale n. 1/2014, la Circolare n. 997/2014 riporta in allegato sub "B" l'oggetto della pregressa Circolare n. 673/2014;

- Che essa ha ribadito che il SIAD costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico generale comunale (PUC, PRG, PdF), con valenza equipollente ad esso, sia pur esclusivamente nel settore delle attività commerciali;

- Che il SIAD svolge la funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali, cioè per quanto attiene alle strutture distributive, sia nelle aree private che nelle aree pubbliche, con la funzione, a tal fine, di stabilire le destinazioni d'uso delle zone territoriali e degli immobili;

- Che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di SIAD, esso deve definire (ed esaurire) l'esercizio del potere di programmazione e pianificazione del territorio, ai fini urbanistici e commerciali, escludendosi, di conseguenza, la necessità dell'adozione di ulteriori strumenti urbanistici attuativi, propedeutici al rilascio delle autorizzazioni;

- Che nel caso in cui lo strumento urbanistico generale comunale non stabilisca espressamente gli indici di edificabilità o di volumetria delle aree o degli edifici oppure affidi tale definizione a successivo piano urbanistico attuativo, nello Strumento d'intervento per l'apparato distributivo possono essere fissati, per le motivazioni suesposte, i predetti parametri;

- Che detta determinazione avviene nel rispetto, *ratione materiae*, dei limiti, degli indici e degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, recante i "limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765".

- Che tale funzione può essere assolta anche a mezzo dell'approvazione del SIAD in forma semplificata;
RILEVATO:

- Che il vigente SIAD del Comune di Arzano è stato redatto ai sensi della previgente legge regionale n. 1/2000, per cui esso contiene disposizioni che attualmente risultano in contrasto con l'intervenuta legge regionale n. 1/2014, con la Circolare regionale n. 997/2014 e con la modulistica di cui ai Decreti dirigenziali nn. 55/2014, 295/2014 e 941/2014;

- Che ai sensi e per gli effetti dello *ius superveniens* le predette disposizioni sono caratterizzate da una condizione di inefficacia sopravvenuta che impedisce alle stesse di produrre effetti ormai contrastanti con la legge e, trattandosi di atto regolamentare, sono soggette a disapplicazione;

all'obbligo della disapplicazione sono giuridicamente tenuti tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri dichiarativi del diritto - come gli organi giudiziari - quanto se privi di tale potere, come gli organi amministrativi;

- Che ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2014, i SIAD già autorizzati alla data di entrata in vigore della stessa sono fatti salvi e sono da considerarsi vigenti nelle parti rispondenti alla normativa sopravvenuta, mentre sono inefficaci nelle parti con essa in contrasto;

- Che nelle more dell'aggiornamento del SIAD ed in alternativa all'iter ordinario di cui all'articolo n. 10 della legge regionale n. 1/2014, tale adempimento può essere effettuato in forma semplificata, facendo ricorso alle previsioni della Circolare approvata con il Decreto Dirigenziale n. 673 dell'8.8.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

VISTO:

Che con nota prot. n. 2597 del 28.11.2014 è stata trasmessa al Dirigente dell'Area Urbanistica copia della presente proposta, con invito a presentare eventuali osservazioni nel termine di cinque giorni dalla sua ricezione, stante l'urgenza di provvedere;

Che con nota prot. n. 24644 del 5.12.2014, il su menzionato Dirigente ha fatto pervenire i suoi rilievi in proposito;

Che gli stessi possono trovare parziale accoglimento;

RITENUTO:

di dover provvedere in ottemperanza all'art. 10, comma 1, della L.R. 1/2014, nei limiti di cui alla citata Circolare Regionale n. 997/2014;

LETTI:

- ✓ la Legge Regionale della Campania n.1/2014;
- ✓ la Legge Regionale della Campania n. 10/2014;
- ✓ la Legge Regionale della Campania n. 16/2014;
- ✓ i Decreti Dirigenziali nn. 55/2014, 295/2014, e 941/2014;
- ✓ la Circolare Regionale n. 997/2014;
- ✓ lo Strumento di intervento per l'apparato distributivo del Comune di Arzano approvato con il visto di conformità di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 7157 del 27.12.2001, pubblicato sul BURC n. 11 del 18.02.2002, e la successiva modifica approvata con il visto di conformità di cui al Decreto n. 363 del 27.11.2008 del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico Settore Regolazione dei Mercati della Regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 del 12.010.2009;
- ✓ il piano regolatore (PRT), del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Napoli, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.10.1968, ed il Regolamento consortile per l'insediamento ed il monitoraggio degli insediamenti produttivi negli agglomerati dell'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli, approvato con il Decreto n.132 del 26/07/2013;
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Il CapoSettore
Drssa Giustina Diligenza

IL DIRIGENTE

Letta e condivisa la relazione istruttoria innanzi trascritta, perché corrispondente ai fatti ed alle norme in essa indicate;

Visto che la stessa persegue le finalità che s'intendono perseguire;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi precedentemente espressi, che qui si danno per ripetuti e riscritti, ed a norma della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n. 1/2014, dalla Circolare Regionale n. 997/2014 e dai Decreti Dirigenziali nn. 55/2014, 295/2014 e 941/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania, di prendere atto:

- Che sono privi di efficacia le parti dello Strumento di intervento per l'apparato distributivo del Comune di Arzano che stabiliscano:

- ✓ la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
- ✓ il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- ✓ il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
- ✓ i limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
- ✓ l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
- ✓ la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
- ✓ le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi commerciali, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendita e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (zone territoriali "D"), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. n. 1/2014;

- Che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, relativi alle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 997 del 30.10.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della

Campania, esplicativa della legge regionale della Campania 9 gennaio 2014 n.1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale", le disposizioni per l'aggiornamento, in forma semplificata, dello Strumento di intervento per l'apparato distributivo alla legge regionale n. 1/2014 e le istruzioni per la redazione dei modelli per le domande e per le SCIA relative alle attività commerciali;

- Che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti nn. 852/2004/CE, 853/2004/CE e 854/2004/CE;
 - Che le caratteristiche qualitative e dimensionali degli esercizi commerciali e dei relativi standard sono definite dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare regionale n. 997/2014;
 - Che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione;
 - Che nell'area compatibile con la grande distribuzione, situata nella zona ovest del Comune ed identificata con colore viola nella planimetria allegata al vigente SIAD, è ammesso anche l'insediamento delle medie strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti;
 - Che nelle aree compatibili con le medie strutture di vendita, situate nella zona ovest, nella zona sud e nella zona est, ed evidenziate con il colore azzurro nella planimetria allegata al vigente SIAD, è ammesso anche l'insediamento degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti;
 - Che nella struttura di proprietà comunale sita in Via Napoli, già destinata al commercio su aree pubbliche, ed individuata con il colore verde nella planimetria allegata al vigente SIAD, è ammesso l'insediamento delle medie strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti;
 - Che, ai sensi della L.R. n. 1/2014, art. 3, comma 1, lettera z), art. 4, comma 1, lettere c) e d), essendo state abolite le distinzioni delle medie strutture di vendita nelle tipologie M1 e M2, sono prive di efficacia le limitazioni del SIAD che prevedono l'insediamento nelle zone compatibili con le medie strutture di vendita delle predette specifiche tipologie di tali esercizi commerciali;
 - Che gli insediamenti commerciali delle medie strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, ivi comprese le zone del territorio comunale destinate alle varie forme di attività produttive ricadenti nel perimetro del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Napoli, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsto nello strumento urbanistico generale;
 - Che i mercati su aree private - MAP sono ammessi nelle aree a destinazione commerciale;
- Che le modalità di esercizio delle attività commerciali sono disciplinate dalla L.R. n. 1/2014 e dalla Circolare di cui al Decreto Dirigenziale n. 997/2014;
- Che la modulistica da utilizzare per le domande e per le segnalazioni certificate di inizio attività degli esercizi commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn. 55/2014, 295/2014 e 491/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;
 - Che le novità legislative recate dalla L.R. n. 16/2014 citate nel considerato trovano diretta applicazione nelle disposizioni del SIAD;
 - Che eventuali differenti interventi comunali sul vigente SIAD potranno essere effettuati in via ordinaria ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2014;

In parziale accoglimento delle osservazioni espresse dal Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, Arch. A. Fontanella, Precisare: a) che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 dell'11.3.2011, è stato deciso che l'art.7 della L.R. Campania n. 19/2009 non è applicabile sull'intero territorio comunale; b) che dal combinato disposto dell'art. 9 del vigente PdF e della su ricordata delibera di Commissione Straordinaria n. 85/2008, punto 2 (di modifica dell'art. 11 comma 4 del regolamento di attuazione del SIAD), non è possibile l'insediamento in zone I2 (così come individuate nell'art. 13, Zonizzazione commerciale, delle Norme Tecniche di Attuazione del Siad) dei ulteriori attività, se non di quelle esistenti e fino ad un massimo del 33% della superficie coperta, sempreché si riesca a garantire l'applicazione degli standard per attività commerciali di cui al DM n. 1444/68 art. 5 comma 2 in aggiunta ai parcheggi previsti dalla citata L.R. Campania n. 1/2014 con verifica della Legge n. 122/89 (Tognoli) per i parcheggi pertinenziali;

Inviare copia della presente delibera al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, al webmaster del sito ufficiale di questo Comune per l'inserimento nello stesso.

Il Dirigente

Drssa Angela Errichiello